



## **SOCIETA' DELLA SALUTE Zona Fiorentina Nord Ovest**

**REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI  
SERVIZI  
DI ASSISTENZA SOCIALE E DELLE MODALITA'  
DI ACCESSO**

## INDICE

### TITOLO I - Principi ispiratori

Art. 1 Concetti ispiratori del presente regolamento

### TITOLO II - Servizio Sociale Professionale

Art. 2 Il Servizio Sociale Professionale

Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale

### TITOLO III - Norme generali

Art. 4 Destinatari

Art. 5 Accesso alle prestazioni

Art. 6 Sospensione, modifica e revoca delle prestazioni

Art. 7 Decisione e conclusione del procedimento

Art. 8 Richieste di riesame

Art. 9 Compartecipazione al costo dei servizi

Art. 10 Tipologia di ISEE di cui al DPCM n. 159/13

Art. 11 Accertamento dello stato di abbandono e di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici ai sensi del DPCM n. 159/13

### TITOLO IV - Tipologia degli interventi e dei servizi

Art. 12 Interventi e servizi

### TITOLO V - Interventi di sostegno economico

Art. 13 Definizione e Finalità

Art. 14 Tipologia degli interventi

Art. 15 Modalità di erogazione

Art. 16 requisiti di accesso, cause di esclusione, determinazione dell'entità del contributo

### TITOLO VI - Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

#### Capo I - Assistenza domiciliare

Art. 17 Definizione e finalità

Art. 18 Destinatari e modalità di accesso al servizio

Art. 19 Compartecipazione al costo del servizio

#### Capo II - Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

Art. 20 Definizione e finalità

Art. 21 Destinatari

Art. 22 Condizioni per l'accesso al servizio

Art. 23 Tipologia degli interventi

#### Capo III - Sostegno socio-educativo scolastico

Art. 24 Definizione e finalità

Art. 25 Destinatari

Art. 26 Modalità di ammissione e procedure

#### Capo IV - Affidamento familiare

Art. 27 Definizione, finalità e destinatari

Art. 28 Modalità di ammissione e procedure

Art. 29 Contributo mensile per affidamento familiare

#### Capo V - Welfare di prossimità: Farmaci, pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa, pacchi alimentari, teleassistenza, servizi di accompagnamento

Art. 30 Definizione e finalità

Art. 31 Destinatari e modalità di attivazione

## Capo VI - Servizi di accompagnamento sociale

- Art. 32 Definizione e finalità  
Art. 33 Destinatari  
Art. 34 Condizioni per l'accesso al servizio  
Art. 35 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio

## **TITOLO VII - Servizi residenziali e semiresidenziali**

### Capo I - Inserimento in strutture residenziali per anziani non autosufficienti ed adulti con disabilità

- Art. 36 Definizione e finalità  
Art. 37 Destinatari  
Art. 38 Ammissione al ricovero  
Art. 39 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo  
Art. 40 Revisione annuale intervento economico integrativo  
Art. 41 Ricoveri temporanei e/o di sollievo

### Capo II - Inserimento in strutture residenziali assistite per persone autosufficienti

- Art. 42 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

### Capo III - Centri diurni per anziani e adulti con disabilità

- Art. 43 Definizione e finalità  
Art. 44 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

### Capo IV - Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

- Art. 45 Definizione e finalità  
Art. 46 Destinatari  
Art. 47 Modalità di ammissione  
Art. 48 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

### Capo V - Strutture di accoglienza per soggetti fragili

- Art. 49 Definizione e finalità  
Art. 50 Destinatari  
Art. 51 Modalità di ammissione e procedure  
Art. 52 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

### Capo VI - Vacanze per disabili

- Art. 53 Definizione e finalità  
Art. 54 Destinatari  
Art. 55 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

## **TITOLO VIII**

### Capo I - Inserimenti socio-lavorativi

- Art. 56 Definizione e finalità  
Art. 57 Destinatari  
Art. 58 Modalità di ammissione e procedure

## **TITOLO IX - Controlli e sanzioni**

- Art. 59 Tipologia dei controlli  
Art. 60 Modalità dei controlli  
Art. 61 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

## **TITOLO X - Disposizioni finali**

- Art. 62 Accesso agli atti  
Art. 63 Entrata in vigore

## TITOLO I Principi ispiratori

### **Art. 1 Concetti ispiratori del presente Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto i principi generali relativi all'erogazione degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti tenuto conto delle risorse che la Società della Salute, le Amministrazioni Comunali e la ASL mettono a disposizione per tali funzioni.

Gli interventi sono attuati allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'individuo e/o prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno; vengono erogati previa formulazione di un progetto individualizzato di intervento accettato dal destinatario che tiene conto delle risorse messe a disposizione dagli Enti Consorziati nonché del livello degli interventi socio assistenziali e sociosanitari complessivamente erogati.

## TITOLO II Servizio sociale professionale

### **Art. 2 Il Servizio Sociale Professionale**

Il Servizio Sociale Professionale opera secondo i principi del codice deontologico, si fonda sul valore sulla dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull'affermazione delle qualità delle persone.

Il Servizio Sociale Professionale riconosce la centralità della persona in ogni intervento. Ha compiti di informazione sui servizi sociosanitari e socio assistenziali, di prevenzione, di valutazione dei bisogni, di elaborazione di progetti personalizzati di assistenza nonché della loro attuazione. Considera ed accoglie ogni persona portatrice di un bisogno e la colloca entro il suo contesto di vita e di relazione.

Nelle situazioni complesse il servizio sociale professionale collabora con i servizi sociosanitari e sanitari specialistici per la valutazione dei bisogni, per l'elaborazione di progetti personalizzati e per la loro attuazione.

### **Art. 3 Finalità del Servizio Sociale Professionale**

*L'attività del Servizio Sociale Professionale è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:*

- prevenire e rimuovere anche in collaborazione ed integrazione con i servizi sociosanitari, sanitari, culturali e del mondo del lavoro, le cause di ordine sociale, ambientale e economico che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari e del sistema di istruzione e formazione;
- agire a sostegno della famiglia intesa anche come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo per quanto possibile la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata od inidonea a provvedere nei loro confronti.

## TITOLO III Norme generali

### Art. 4 Destinatari

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente i seguenti destinatari:

- a) I residenti nei comuni della zona Nord Ovest;
- b) I soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio dei Comuni suddetti bisognosi di interventi di urgenza e/o di primo soccorso;
- c) I minori, italiani o stranieri, residenti o non residenti.

E' esercitata rivalsa sul comune di residenza per gli interventi di cui alla lettera b) e c), che rivestono carattere di urgenza.

Per gli interventi di cui ai medesimi punti b) e c), che non rivestono carattere di urgenza, il Servizio di Assistenza Sociale contatterà il Comune di residenza al fine di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dal Comune di Residenza stesso.

### ART. 5 Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni e servizi si articola nelle seguenti fasi :

- Accoglimento della domanda;
- Lettura e valutazione del bisogno;
- Definizione del percorso assistenziale personalizzato, condiviso con il richiedente;
- Formalizzazione del progetto di assistenza personalizzato

La domanda per l'accesso ai servizi e per la erogazione di prestazioni deve essere di norma presentata dall'interessato o suo delegato, dai genitori in caso di figli minori, dal tutore o amministratore di sostegno, al Servizio Sociale Professionale in forma scritta utilizzando appositi moduli, corredata da tutti i documenti indicati in ciascun modulo.

1. L'assistente sociale che ha ricevuto la richiesta di prestazione ne cura la protocollazione, istruisce il procedimento ai fini della sua valutazione in sede di precommissione
2. Nella predisposizione dell'istruttoria, l'Assistente sociale, può avvalersi anche di informative richieste agli organi competenti e/o richiedere al cittadino qualunque altra ulteriore documentazione ai fini della valutazione.
3. Sulla base delle domande pervenute, L'Assistente sociale referente del caso sottopone periodicamente al responsabile del servizio sociale professionale la proposta di intervento e gli atti necessari all'esame della situazione in sede di precommissione professionale.
4. Ove la valutazione professionale sia tale da corrispondere ad un diniego rispetto alla prestazione richiesta, la Responsabile di area provvede a darne comunicazione al cittadino avvalendosi della segreteria della commissione di assistenza.
5. Ove la valutazione professionale sia positiva, il Responsabile del servizio sociale professionale provvede ad inoltrare la domanda per l'accesso ai servizi alla segreteria della commissione di assistenza, affinché venga inserita all'interno della prima seduta utile;
6. Il procedimento complessivo per l'esame della domanda e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di 60 giorni dalla data del protocollo, salvo diversi termini stabiliti per particolari procedimenti, appositamente regolamentati. A tutti i richiedenti sarà data comunicazione scritta dell'esito del procedimento.
7. La data del protocollo costituisce data di avvio del procedimento. Tuttavia nel caso in cui la documentazione non sia completa, si procederà a sospendere il procedimento i cui

termini decorreranno nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni, attestata mediante protocollo.

Le prestazioni saranno erogate limitatamente alle risorse disponibili.

#### **Art. 6 Sospensione, modifica e revoca delle prestazioni**

La prestazione può essere revocata modificata o sospesa per i seguenti motivi :

- a) non adempimento degli impegni assunti da parte dell'interessato con il progetto di assistenza personalizzato;
- b) modifica della condizione socio economica e/o della composizione del nucleo familiare, che l'utente è tenuto a comunicare tempestivamente .

#### **Art. 7 Decisione e conclusione del procedimento**

##### A) Progetti di intervento finanziati dai fondi ordinari

L'organismo tecnico professionale incaricato della decisione è la **Commissione Assistenza** così composta:

- Responsabile dell'area dei servizi alla persona o suo delegato
- Responsabile servizio sociale professionale o suo delegato
- Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante

Il responsabile del servizio sociale professionale sottoporrà all'attenzione della commissione le proposte di intervento valutate positivamente in sede di precommissione.

La Commissione decide rispetto a tutte le proposte di intervento. Laddove la decisione comporti una spesa e/o una minore entrata per la SdS , il responsabile dell'area dei servizi alla persona o suo delegato attesta la disponibilità della risorse.

La commissione non esaminerà pratiche con istruttoria incompleta e/o mancanti della documentazione richiesta per l'attivazione del servizio.

La commissione deciderà anche in merito alle richieste di riesame presentate secondo il successivo art. 8 .

L' amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante convoca le commissioni, redige i verbali, e cura le dovute comunicazioni ai cittadini comprese quelle relative all'esito della sola valutazione professionale di cui alla precommissione .

La commissione assistenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese. In caso di **interventi urgenti e indifferibili e/o derivanti da segnalazioni** si attiva l'intervento proposto dall'assistente sociale dietro approvazione del responsabile del budget che verifica la copertura finanziaria e del responsabile del servizio sociale professionale. Tali proposte dovranno comunque essere ratificate nella prima commissione utile. Tali interventi verranno attivati salvo facoltà di rivalersi legalmente verso gli obbligati al mantenimento. Questi ultimi, ove possibile, devono essere informati contestualmente alla predisposizione dell'intervento.

##### B) Progetti di assistenza continuativa alle persone non autosufficienti a valere sul Fondo per la non autosufficienza

L'organismo tecnico professionale incaricato della valutazione è L'**Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Zonale** previsto dall'art. 11 della Legge Regionale n. 66 del 18/12/2008.

L'UVM Zonale opera in base al progetto di assistenza continua alle persone non autosufficienti approvato annualmente con delibera di assemblea .

Per i progetti di cui alla lettera A) :

Nel caso di accoglimento della domanda verrà data comunicazione formale all'interessato con l'indicazione dell'inizio delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi e gli obblighi da rispettare nel caso di compartecipazione al costo del servizio. La comunicazione conterrà anche le norme da rispettare ed indicherà i casi per i quali è prevista la revoca del servizio e/o il recupero forzoso delle somme indebitamente percepite .

Nel caso di non accoglimento della domanda verrà data comunicazione formale all'interessato delle motivazioni dell'esito negativo.

Nel caso di prestazioni non immediatamente erogabili verrà comunicato l'accoglimento della domanda e l'indicazione che la prestazione potrà essere erogata nel momento in cui si verificherà la disponibilità finanziaria o operativa necessaria.

Potranno essere concessi dagli organismi citati interventi e servizi in deroga ai criteri stabiliti dal presente regolamento su proposta motivata dell' Assistente Sociale referente del caso.

#### **Art. 8 Richieste di riesame**

E' ammessa da parte dell'interessato richiesta di riesame del provvedimento emanato, rivolta agli organismi di cui all'art. 7, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta scritta.

Tali organismi dovranno pronunciarsi sul riesame entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione.

Per le modalità di riesame dei progetti assegnati dall'UVM si rimanda al procedimento per l'accesso alle prestazioni del Fondo della Non Autosufficienza approvato di norma con cadenza annuale con deliberazione dell'Assemblea dei Soci S.d.S.

#### **Art. 9 Compartecipazione al costo dei servizi**

Secondo quanto specificato nei singoli interventi potrà essere prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente

L'entità della compartecipazione alla spesa verrà stabilita in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come disciplinato dal DPCM 5/12/13 n. 159 salvo diverse indicazioni previste nei singoli interventi.

La SdS metterà in atto tutte le azioni amministrative e giurisdizionali per ottenere il pagamento di quanto dovuto ed eventualmente non corrisposto da parte dei beneficiari degli interventi. Ogni compartecipazione verrà rivalutata secondo le scadenze previste nelle singole prestazioni.

Verrà richiesta la corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

#### **ART 10 tipologia di ISEE di cui al DPCM 159/13**

Ai sensi del DPCM 159/13 sono individuati i seguenti ISEE:

**Ordinario o standard** Utilizzabile per la generalità delle prestazioni sociali agevolate (prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate)

**Sociosanitario** Utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario

**Sociosanitario residenze** Utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie residenziali; prevede differenze in alcune componenti di calcolo e tiene conto della situazione economica dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo

**Minorenni** Utilizzabile per le prestazioni rivolte ai minorenni/studenti universitari che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi e tiene conto della situazione economica del genitore non convivente

**Isee corrente** È un aggiornamento dell'ISEE già rilasciato e calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo.

**L'Isee corrente** avrà validità di due mesi dal momento di presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui la presentazione dell'ISEE corrente dia luogo all'erogazione di una prestazione di tipo economico (contributi) la stessa non potrà essere concessa per più di 6 mesi, al termine dei quali dovrà essere presentato un nuovo ISEE corrente.

Nel caso in cui la prestazione sia di tipo residenziale, semiresidenziale, o domiciliare l'Isee corrente avrà validità fino alla prima revisione.

Quando la presentazione dell'ISEE corrente comporti una modifica dell'intervento o servizio in corso di erogazione questa avrà effetto dal mese successivo.

#### **Art. 11 Accertamento dello stato di abbandono e di estraneità in termini di rapporti affettivi e economici ai sensi del DPCM 159/2013**

Il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono dei coniugi, dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore o dei genitori coniugati e non conviventi sarà oggetto di un apposito disciplinare approvato con atto del Direttore entro 30gg dall'approvazione del presente regolamento.

Il procedimento si conclude con un atto del Direttore della SdS attestante:

- sussistenza delle condizioni di estraneità o stato di abbandono
- non sussistenza delle condizioni di estraneità o stato di abbandono
- impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità o stato di abbandono

### **TITOLO IV**

#### **Tipologia degli interventi e dei servizi**

#### **Art. 12 Interventi e servizi**

Sono oggetto del presente regolamento:

##### **1. *Interventi di sostegno economico***

- a) interventi per il superamento dell'indigenza compresi quelli per anziani e adulti autosufficienti

- b) interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori
- c) interventi di mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti

**2. *Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione***

- a) assistenza domiciliare
- b) sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare
- c) sostegno socio-educativo scolastico
- d) affidamento familiare
- e) pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici/buoni spesa, teleassistenza, pacchi alimentari, altri servizi
- f) servizi di accompagnamento e trasporto sociale

**3. *Servizi residenziali e semiresidenziali***

- a) centro diurno per anziani ed adulti con disabilità
- b) strutture residenziali per anziani ed adulti con disabilità
- c) strutture residenziali e semiresidenziali per minori
- d) centri di accoglienza per soggetti fragili

**4. *Vacanze e attività ricreative per disabili***

**5. *Inserimenti socio assistenziali in ambiente lavorativo***

**6. *Altri servizi oggetto di Sperimentazioni***

## TITOLO V

### Interventi di sostegno economico

**Art. 13 Definizione e finalità**

Gli interventi di sostegno economico sono rivolti all'individuo e alla famiglia nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, tenuto conto delle risorse disponibili.

Tutti gli interventi economici fanno parte di un progetto di assistenza personalizzato definito dal servizio sociale professionale e sono finalizzati al raggiungimento dell'autonomia dell'individuo con lo scopo di favorirne il miglioramento delle condizioni di vita e di prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno.

Possono fruire degli interventi di sostegno economico i destinatari di cui all'art. 4.

**Art. 14 Tipologia degli interventi**

Gli interventi di sostegno economico possono configurarsi come:

**a) Interventi per il superamento dell'indigenza;**

si tratta di interventi in cui si integra il reddito familiare, rivolti prioritariamente a persone che siano sprovviste di reddito per le proprie esigenze vitali in modo irreversibile o temporaneo .

Per tali interventi si tiene conto della situazione economica del beneficiario così come risulta dall'**ISEE standard**.

**b) Interventi volti a garantire un armonico sviluppo fisico, psichico e sociale dei minori;**

Tali interventi sono rivolti ai minori che presentano problemi educativi, di tutela e accudimento, di assistenza a causa di carenze familiari o di deficit psico-fisici, o sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Al fine di provvedere:

- al mantenimento nel proprio ambiente familiare;
- alla salvaguardia delle condizioni necessarie per un armonico sviluppo psico-fisico;
- all'inserimento e all'integrazione sociale;

- alla prevenzione dal rischio e dall'abuso.

Per tali interventi si tiene conto della situazione economica dei minori come risulta dall'**ISEE ordinario o dall'ISEE minorenni**

**c) Interventi finalizzati al mantenimento a domicilio di persone non autosufficienti**

Tali interventi si attuano attraverso Piani Assistenziali Personalizzati (PAP) definiti dalla UVM a favore dei soggetti non autosufficienti al fine di garantirne la permanenza nel proprio ambiente di vita salvaguardando i rapporti familiari e le relazioni sociali con l'obiettivo di mantenere o migliorare le condizioni di salute delle persone non autosufficienti e limitarne il ricorso all'istituzionalizzazione - per tali interventi si rimanda al "Progetto assistenza continua alla persona non autosufficiente".

Per tali interventi si tiene conto della situazione economica del beneficiario come risulta dall'**ISEE ordinario o sociosanitario**.

**Art. 15 Modalità di erogazione**

1. Gli interventi di sostegno economico possono esplicitarsi nella erogazione di un contributo economico direttamente al beneficiario o alla sua famiglia o a soggetti terzi qualora se ne valuti la necessità o consistere nell'attivazione di agevolazioni e servizi successivamente disciplinati all'interno del presente Regolamento e/o nella concessione di titoli prepagati per l'acquisto di beni e/o servizi.
2. L'assistenza economica diretta può essere:
  - a) Continuativa : Sono assistibili con questo tipo di prestazione persone sprovviste di reddito per le proprie esigenze vitali in modo irreversibile
  - b) Temporanea: diretta alle persone non comprese nel paragrafo precedente, alle quali possono essere concessi sussidi temporanei, per un periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato come previsto dal progetto di assistenza personalizzato.
  - c) Straordinaria: sono contributi a tantum per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche della persona o del nucleo, volte a rispondere a bisogni di salute o per il mantenimento dell'alloggio o di carattere eccezionale. Nel caso in cui il contributo venga concesso per la copertura di debiti pregressi, il progetto di assistenza deve prevedere un piano che con il coinvolgimento e l'impegno diretto dell'utente consenta la copertura del debito.

**Art. 16 Requisiti di accesso, cause di esclusione, determinazione dell'entità del contributo**

L'entità del contributo economico verrà determinata tenendo conto dell'ISEE così come descritto per i vari tipi di intervento.

Il contributo di cui alla lettera a) e b) dell'art. 14 viene erogato fino ad un massimo pari all'integrazione del limite di reddito calcolato sulla base della pensione minima INPS e riparametrato secondo la scala di equivalenza.

Rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici punti a) e b) il possesso da parte del nucleo familiare:

- a) di patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi dell'art. 5 del DPCM 159/13) di valore superiore a quello definito annualmente con provvedimento della SdS

b) di patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi dell'art 5 del DPCM 159/13) di valore superiore a quello definito annualmente con provvedimento della SdS con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9.

c) dei seguenti beni mobili registrati:

autoveicoli, motocicli, camper (ad eccezione di quelli adibiti temporaneamente ad uso abitativo), natanti, aeromobile, il cui valore complessivo di mercato superi un limite massimo che verrà definito ogni anno con apposita delibera di Giunta

L'importo dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 nelle varie tipologie sopra definite non dovrà in alcun caso superare un limite massimo stabilito annualmente con delibera della Giunta della SdS, salvo quanto previsto all'art. 7 ultimo comma.

## TITOLO VI

### SERVIZI domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione

#### Capo I

#### Assistenza domiciliare

##### Art. 17 Definizione e finalità

L'Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone o a nuclei familiari anche con minori, che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le proprie esigenze personali, domestiche, sociali e sanitarie.

L'assistenza domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, favorire la socializzazione e la vita di relazione, alleggerire il peso familiare in situazioni di crisi e/o ristrutturazione del nucleo anche in modo temporaneo.

Per tali finalità l'AD prevede prestazioni di carattere socio-assistenziale di aiuto alla persona, prestazioni di aiuto domestico e sostegno ai familiari.

##### Art. 18 Destinatari e modalità di accesso al servizio

Possono beneficiare del servizio :

- le persone minorenni, adulte o anziane che si trovano in condizioni di fragilità o di non autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia fisica, che presentano forme di decadimento cognitivo, patologie psichiatriche e/o forme di emarginazione e la cui rete familiare di riferimento è assente o necessita di interventi integrativi, al fine di poter assicurare i necessari supporti assistenziali;
  - i nuclei familiari che presentano una condizione di multiproblematicità
- L'ammissione al servizio è proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un progetto di intervento personalizzato.

##### Art. 19 Compartecipazione al costo del servizio

La compartecipazione al costo del servizio sarà commisurata alla situazione economica del nucleo familiare del beneficiario risultante dall'ISEE ordinario o ISEE sociosanitario

E' stabilita una soglia di esenzione totale sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione. Tale soglia si considera come quota che rimane in disponibilità dell'assistito indipendentemente dal numero e qualità dei servizi utilizzati.

E' stabilita inoltre una soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione.

Le soglie di esenzione totale e di non esenzione saranno stabilite annualmente con apposito atto della giunta SdS

Sono esclusi dalla compartecipazione quei nuclei familiari che usufruiscono del servizio di Assistenza domiciliare all'interno di progetti rivolti a minori.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo del servizio di cui usufruisce. Il calcolo della compartecipazione è definito in apposite tabelle aggiornate annualmente, dalla Giunta della SdS

## Capo II

### Sostegno socio educativo territoriale e/o domiciliare

#### Art. 20 Definizione e finalità

Le finalità di questo servizio si collocano all'interno di un contesto di prevenzione del disagio sia del minore che della sua famiglia

Il sostegno educativo ai minori ed alle loro famiglie si articola come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà socio- educativa e relazionale e/o manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore sul piano dell'esercizio della potestà genitoriale .

Il sostegno educativo extrascolastico in favore dei minori disabili si articola come un complesso di interventi, individuali o di gruppo, volti allo sviluppo delle autonomie personali e sociali ed al superamento della condizione di possibile emarginazione dovuta alla disabilità fisica e psichica quale supporto ad un armonico inserimento sociale.

#### Art. 21 Destinatari

I destinatari dell'intervento sono:

- a) minori le cui famiglie si trovino in difficoltà, anche temporanea, nel garantire cure adeguate e ad esercitare la funzione educativa;
- b) minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali (in funzione quindi di accompagnamento alla deistituzionalizzazione);
- c) situazioni nelle quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, sia necessario prevedere un inserimento del minore in struttura residenziale e semiresidenziale o altre attività prescritte dall'autorità giudiziaria a tutela del minore (spazi neutri, incontri protetti, e mediazione familiare);
- d) minori disabili per i quali è necessario un intervento di superamento dell'emarginazione dovuta alla loro disabilità;
- e) tutti quei minori che per motivi diversi si trovino in situazione di rischio.

## **Art. 22 Condizioni per l'accesso al servizio e modalità di compartecipazione**

L'ammissione al servizio, proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un progetto di intervento personalizzato che può essere anche condiviso con le istituzioni scolastiche e con i servizi sanitari specialistici, dovrà contenere indicazioni quali i tempi di realizzazione dell'intervento, gli obiettivi, la durata.

E' condizione indispensabile di accesso al servizio l'adesione da parte dei genitori del minore e/o degli esercenti la potestà genitoriale al progetto di intervento educativo.

Per i minori disabili l'intervento di sostegno educativo dovrà essere previsto all'interno del progetto di assistenza personalizzato redatto dal Servizio sociale Professionale in collaborazione con i servizi specialistici.

La SdS si riserva di stabilire criteri di compartecipazione al costo del servizio con delibera di Giunta.

## **Art. 23 Tipologia degli interventi**

Il Sostegno educativo si esplica mediante:

- a) interventi rivolti direttamente al minore con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo personale e i rapporti familiari e sociali;
- b) attività finalizzate all'acquisizione dell'autonomia nella cura della persona;
- c) attività tese a favorire un corretto inserimento sociale e scolastico;
- d) attività di animazione e socializzazione tese a favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative anche mediante accompagnamento dei minori medesimi ai luoghi di frequentazione aperti sul territorio; in particolare si dovrà offrire alle famiglie l'opportunità di organizzare il tempo libero dei figli orientando le scelte in forma educativa adeguata.

### **Capo III**

#### **Sostegno socio-educativo scolastico**

## **Art. 24 Definizione e finalità**

Interventi diretti a garantire la frequenza e l'integrazione scolastica degli alunni studenti con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il sostegno educativo scolastico è volto a favorire una effettiva integrazione del soggetto privilegiandone le potenzialità di autonomia e comunicazione interpersonale.

## **Art. 25 Destinatari**

Destinatari dell'intervento sono i minori disabili accertati ai sensi della Legge 104/92 con priorità per coloro che sono in situazione di gravità.

## **Art. 26 Modalità di ammissione e procedure**

L'ammissione al servizio è proposta in un Progetto Personalizzato di Intervento redatto dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con i servizi specialistici ed in relazione con la scuola.

## Capo IV Affidamento familiare

### Art. 27 Definizione finalità e destinatari

L'affidamento familiare (art. 4 L. 184/83) è un servizio di accoglienza rivolto a quei minori la cui famiglia naturale si trovi temporaneamente in una situazione di difficoltà tale da non soddisfare i bisogni fondamentali di crescita e consentire il loro corretto e sereno sviluppo. Esso consiste nell'inserimento dei minori in un altro nucleo (famiglia o persona singola) ritenuto idoneo e inserito nella banca dati del Centro Affidi di Zona al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno.

### Art. 28 Modalità di ammissione e procedure

L'affidamento familiare è un istituto temporaneo ed è disposto, in applicazione delle norme contenute nella L. 184/83 e dalle modifiche previste dalla L.149/01 e dal DPR 616/77 e l. m. e. i., con le seguenti modalità:

1. Affidamento consensuale disposto dall'ente su proposta dei servizi territoriali, con provvedimento esecutivo del Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore, nel caso in cui la famiglia di origine abbia espresso il proprio consenso all'affidamento del minore;
2. Affidamento giudiziale in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale del Servizio Sociale Professionale dell'ente per la sua attuazione e vigilanza.

L'organizzazione del servizio di affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione delle competenze dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro Affidi.

Al Servizio Sociale Territoriale competente per territorio, spetta la presa in carico della famiglia di origine del minore e l'elaborazione del progetto d'intervento anche in collaborazione con i Servizi Specialistici Territoriali, mentre al Centro Affidi compete l'individuazione e il sostegno della famiglia stessa.

### Art. 29 Contributo mensile per affidamento familiare

In base alla normativa nazionale vigente ( Legge N° 184 /83 - art.80; Legge N° 149/01- Tit.II art.5, comma 4) e in base alle disposizioni emanate dalla Regione Toscana (Delib. C.R.T. N° 364 del 21.9.1993 e Delib. C.R.T. N° 348 del 25.7.1994), nel caso in cui l'affidamento sia disposto nei confronti di persone appartenenti a una delle categorie non previste dall'art. 433 c.c. (affidamento eterofamiliare) viene corrisposto un assegno mensile, svincolato dal reddito, il cui importo di base è determinato in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi. L'assegno può essere aumentato, su proposta del servizio sociale professionale, fino ad un massimo del 30% quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la persona o la famiglia affidataria.

Nel caso in cui l'affidamento sia disposto nei confronti di persone appartenenti ad una delle categorie previste dall'art 433 c.c. (affidamento intrafamiliare) viene corrisposto un assegno mensile, per un importo minimo pari al 50% di quanto stabilito per gli affidamenti etero - familiari fino ad un importo massimo pari a quello stabilito per gli affidamenti eterofamiliari quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la persona o la famiglia affidataria.

L'assegno di base viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre al primo.

Inoltre dal contributo devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per prestazioni previdenziali o assegni familiari che il Giudice abbia deciso di erogare in favore dell'affidatario ai sensi dell'art. 80 L. 184/1983. Devono inoltre essere detratte le somme che il Giudice Tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e per l'istruzione del minore ai sensi degli artt. 369 e 371 del codice civile.

In caso di affidamenti diurni per ogni giorno di affidamento viene corrisposto un assegno pari al 50% di 1/30 di quanto stabilito per gli affidamenti eterofamiliari.

Alla famiglia o alla persona singola che rinuncia all'assegno di base deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione da conservare agli atti.

Per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento, dovranno essere previste apposite polizze assicurative.

## **Capo V**

**Welfare di prossimità: Farmaci, pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa, pacchi alimentari, teleassistenza, servizi di accompagnamento ecc.**

### **Art. 30 Definizione e finalità**

I servizi di cui al presente capo si configurano come servizi di supporto per particolari situazioni di fragilità individuate dal Servizio Sociale Professionale e sostituiscono o integrano i contributi di natura economica. Possono essere erogati direttamente o in applicazione di convenzioni stipulate con Associazioni di Volontariato del territorio a seconda della tipologia del servizio.

1) Farmaci, pasti o spesa a domicilio e lavanderia e servizi di accompagnamento: sono servizi attivati direttamente o in collaborazione con associazioni di volontariato e regolati da accordi e/o convenzioni, comprensive di pacchetti di servizi per i quali si prevede un rimborso spese.

2) Buoni farmaceutici, Buoni pasto, e Buoni spesa e pacchi alimentari: sono interventi mirati, assimilabili ad un contributo economico erogato in forma indiretta nelle situazioni in cui il Servizio Sociale Professionale ravvisi la necessità di supportare i destinatari dell'intervento con servizi che non prevedano l'erogazione diretta di denaro.

3) Teleassistenza:

è un servizio che ha lo scopo di fornire una copertura assistenziale mediante telefono attraverso un collegamento telematico ad una centrale di ascolto operativa 24 ore su 24 dalla quale vengono attivati interventi finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà e disagio.

Il servizio si rivolge a persone fragili che vivono sole e anche in coppia con il coniuge o con un congiunto anziano o con handicap e/o prive di sostegno familiare e solidale e/o segnalate per problemi di salute.

### **Art. 31 Destinatari e modalità di attivazione e compartecipazione**

Tutti i soggetti per i quali il Servizio Sociale Professionale valuti la necessità di attivazione.

L'erogazione di tali servizi rientra in un progetto assistenziale personalizzato elaborato dal Servizio Sociale Professionale limitatamente alle risorse messe a disposizione dagli enti consorziati per i servizi in questione.

Possono essere stabilite annualmente con delibera della Giunta SdS criteri di compartecipazione al costo del servizio.

## Capo VI Servizi di Accompagnamento sociale

### **Art. 32 Definizione e finalità**

Il servizio di accompagnamento e trasporto contribuisce al soddisfacimento di specifiche esigenze di mobilità favorendo l'utente e al contempo la famiglia e utilizzando mezzi idonei alle specifiche esigenze personali. Il servizio viene organizzato razionalizzando ed impiegando al meglio le risorse presenti sul territorio con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o altri soggetti del terzo settore appositamente convenzionati secondo le normative vigenti.

### **Art. 33 Destinatari**

Il servizio è rivolto prioritariamente a soggetti con disabilità accertati ai sensi della L. 104/92 e anziani non autosufficienti accertati ai sensi della vigente normativa verso centri diurni, centri di socializzazione, scuole e - in casi eccezionali - luoghi di lavoro e/o formazione.

Il Servizio può anche essere effettuato in favore di minori

### **Art. 34 Condizioni per l'accesso al servizio**

L'ammissione al servizio è proposta dal Servizio Sociale Professionale in base ad un progetto di assistenza personalizzato.

### **Art. 35 Compartecipazione dell'utente al costo del servizio**

Il costo del servizio ed eventuali soglie di esenzione a carico dell'utente verranno stabilite annualmente con delibera della Giunta Esecutiva della SdS.

Nel caso di trasporto di minori derivante da provvedimento di tutela emesso dal competente tribunale non è prevista alcuna compartecipazione.

## TITOLO VII Servizi residenziali e semiresidenziali

### Capo I

#### **Inserimento in Strutture residenziali per anziani non-autosufficienti ed adulti con disabilità**

### **Art. 36 Definizione e finalità**

Il presente capo disciplina l'inserimento in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e private di anziani non autosufficienti ed adulti con disabilità.

Per soggetti in convalescenza o che necessitano di brevi soggiorni, sia per far fronte a problematiche socio-assistenziali e sociosanitarie, che per sostenere il nucleo familiare, possono essere disposti ricoveri temporanei e/o di sollievo.

### **Art. 37 Destinatari**

Anziani ultra-sessantacinquenni con valutazione di non autosufficienza da parte dell'UVM con la definizione di un PAP residenziale e persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 e con definizione di un PAP residenziale da parte dell'UVM.

### **Art. 38 Ammissione al ricovero**

L'Ammissione in RSA avviene, successivamente alla valutazione dell'UVM e alla formulazione del piano di assistenza personalizzato (PAP) che preveda inserimento in RSA, e concessione da parte dell'Azienda Sanitaria della quota sanitaria.

## Art. 39 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

Tenuto conto delle disponibilità di bilancio, si garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere autonomamente alla copertura integrale della Quota Sociale.

Il concorso delle risorse pubbliche è da configurarsi come contributo indiretto al ricoverato da liquidarsi direttamente alla struttura residenziale ospitante in deduzione della Quota Sociale posta a carico della persona assistita.

La richiesta da parte della persona assistita dell'intervento economico integrativo è subordinata alla concessione della quota sanitaria.

Il calcolo della compartecipazione della persona assistita viene effettuato sulla base dell'ISEE sociosanitario - residenze.

Sono escluse dall'erogazione dell'intervento economico integrativo le persone assistite con un valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) calcolato dividendo il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale - ISP - per il coefficiente della scala di equivalenza relativo al nucleo familiare, superiore all'importo stabilito con atto della Giunta Esecutiva della SdS.

Sono altresì escluse dall'intervento economico integrativo le persone assistite con un valore del patrimonio mobiliare superiore a un valore stabilito con atto della Giunta Esecutiva della SdS.

La misura dell'intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura, presso la quale è inserita la persona, e la capacità di quest'ultima di provvedere alla sua copertura (quota utente).

La SdS si riserva di definire annualmente la quota sociale massima su cui effettuare il calcolo.

La Quota Utente Giornaliera è determinata dividendo il valore ISEE per il numero di giorni dell'anno al netto di una quota che resta a diretto beneficio della persona assistita (denominata Quota Garantita) stabilita annualmente con delibera della Giunta SdS;

Alla determinazione della Quota Utente Giornaliera secondo le modalità sopra descritte, si applicano i seguenti ulteriori criteri:

- a) Nel caso in cui la persona assistita, alla data di presentazione della richiesta di intervento economico integrativo, sia titolare di indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del DPCM n. 159/2013, alla quota utente giornaliera calcolata, si somma un importo stabilito annualmente con apposito atto da parte della Giunta Esecutiva SdS;
- b) Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 subentrasse successivamente alla data della richiesta di intervento economico integrativo, si procederà alla rideterminazione dell'intervento come stabilito dalla lettera a) in seguito alla presentazione di nuovo ISEE. Tale ricalcolo decorrerà dalla data di riconoscimento dell'indennità;
- c) Qualora dovesse essere determinata una quota utente giornaliera per più persone facenti parte dello stesso nucleo familiare (escluse le eventuali componenti aggiuntive di cui all'art. 6 del

DPCM n. 159/2013), si procede dividendo il valore dell' ISEE utilizzato per il numero di giorni dell'anno e dividendo il risultato per il numero di componenti interessati. Quanto previsto alle lettere a) e b) si applica poi separatamente per ogni componente interessato;

d) Qualora dall'ISEE risultasse una detrazione per una casa di abitazione in locazione in cui alla data di presentazione della dichiarazione ISEE non risieda altra persona o vi risiedano esclusivamente persone diverse dal coniuge o da un parente entro il secondo grado, la Quota Utente Giornaliera rimane valida per 90 giorni dalla data di concessione della quota sanitaria, trascorsi i quali la quota stessa viene ricalcolata sulla base dell'ISEE senza detrazione del canone di locazione;

e) L'utente è tenuto al pagamento di almeno € 1,00 al giorno;

f) Nel caso in cui la persona assistita non sia in grado di sostenere la quota utente giornaliera con i propri redditi, il patrimonio mobiliare, ed eventuale quota aggiuntiva a causa dell'incidenza del patrimonio immobiliare, la quota utente giornaliera verrà ricalcolata non considerando il valore del patrimonio immobiliare fino alla successiva revisione.

Fino alla data di presentazione della documentazione completa, necessaria per il calcolo dell'intervento economico integrativo, non ci sarà alcuna copertura economica da parte dell'Ente e il costo della prestazione rimarrà a totale carico dell'assistito.

Qualora al momento dell'inserimento in struttura, la persona assistita non sia in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo, l'Ente calcolerà una quota sociale provvisoria sulla base dei dati reddituali del beneficiario, esenti e non esenti ai fini IRPEF, in attesa della nomina del soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica.

Per i cittadini che non hanno ancora il riconoscimento d'invalidità civile superiore almeno del 67% o l'accertamento di handicap ai sensi della Legge n.104/92, il calcolo relativo all'intervento economico integrativo verrà effettuato provvisoriamente sulla base dell'ISEE ordinario.

Nel PAP deve essere previsto l'obbligo di avviare il percorso per il riconoscimento dell'invalidità civile. La persona s'impegna a presentare l'ISEE sociosanitario - residenze al momento del riconoscimento dell'invalidità per ricalcolare l'intervento economico integrativo, ai sensi del DPCM n.159/2013. Tale ricalcolo decorrerà dalla data di riconoscimento dell'invalidità.

#### **Art. 40 Revisione annuale intervento economico integrativo**

L'importo dell'intervento economico integrativo viene aggiornato annualmente con decorrenza dal 1° luglio, sulla base di un'attestazione ISEE sociosanitaria residenze in corso di validità.

#### **Art. 41 Ricoveri temporanei e/o di sollievo**

Il calcolo per l'intervento economico integrativo sarà commisurato alla situazione economica del nucleo familiare del beneficiario risultante dall'ISEE sociosanitario per i ricoveri di sollievo e sociosanitario residenze per i ricoveri temporanei superiori a due mesi.

La misura dell'intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura, presso la quale è inserita la persona, e la capacità di quest'ultima di provvedere alla sua copertura (quota utente).

La Quota Utente Giornaliera è determinata dividendo il valore ISEE per il numero dei giorni dell'anno.

## Capo II

### Inserimento in Strutture residenziali assistite per persone autosufficienti

#### Art. 42 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

In caso di inserimento in strutture residenziali assistite di persone autosufficienti non è previsto alcun intervento economico integrativo.

Qualora eccezionalmente e motivatamente vengano autorizzati inserimenti da parte della Commissione Assistenza, il calcolo della compartecipazione della persona assistita viene effettuato sulla base dell'ISEE ordinario.

La misura dell'eventuale intervento economico integrativo è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura, presso la quale è inserita la persona, e la capacità di quest'ultima di provvedere alla sua copertura (quota utente). La Quota Utente Giornaliera è determinata dividendo il valore ISEE per il numero di giorni dell'anno.

La SdS si riserva di definire annualmente la quota sociale massima su cui effettuare il calcolo. Per la revisione annuale si rimanda all'art. 40.

## Capo III

### Centri diurni per anziani ed adulti con disabilità

#### Art. 43 Definizione e finalità

Il Centro Diurno è un servizio semiresidenziale che garantisce prestazioni sociali e socio sanitarie all'anziano e alla persona con disabilità.

Le prestazioni garantite sono diversificate in relazione alle diverse tipologie delle strutture, come disciplinato dalla normativa regionale in materia, e correlate alla natura specifica dei bisogni dell'utenza.

Tali strutture si configurano come:

- 1) Centri diurni per anziani autosufficienti
- 2) Centri diurni per anziani non autosufficienti
- 3) Centri diurni di socializzazione per persone con disabilità

#### Art. 44 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

Il calcolo per l'intervento economico integrativo sarà commisurato alla situazione economica del nucleo familiare del beneficiario risultante dall'ISEE ordinario o ISEE sociosanitario.

E' stabilita una soglia di esenzione totale sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione, individuata in un valore ISEE che sarà stabilito annualmente con delibera della Giunta SDS .

Tale soglia si considera come quota che rimane in disponibilità dell'assistito indipendentemente dal numero e qualità dei servizi utilizzati.

E' altresì stabilita annualmente dalla Giunta SdS una soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione .

## Capo IV

### Strutture residenziali e semiresidenziali per minori

#### Art. 45 Definizione e finalità

I servizi residenziali e semiresidenziali per minori (LRT n°41/2005 Art. 21 comma g. e i. e Art. 53 comma e.) si caratterizzano come strutture che integrano o sostituiscono temporaneamente la

casa e la famiglia offrendo al bambino e all'adolescente uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere ad elaborare un progetto per il futuro con il supporto di figure adulte, capaci di sviluppare relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e di cooperare con le persone dell'ambiente di vita del minore e con gli altri servizi del territorio.

Il ricorso all'affidamento alle comunità residenziali va collocato in un contesto articolato di servizi ed inserito in un percorso elaborato dal Servizio Sociale Professionale in collaborazione con le altre figure professionali territoriali ed è finalizzato al rientro del minore nel proprio ambiente di vita.

#### **Art. 46 Destinatari**

L'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali fa riferimento alle seguenti situazioni:

- Minore temporaneamente privo di ambiente familiare idoneo: ricadono in quest'area i provvedimenti presi in attuazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. n. 184/83 e degli artt. 330 e segg. del C.C.

- Minore in stato di abbandono morale e materiale, in attesa di sistemazione definitiva: si tratta dei provvedimenti adottati quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 403 del C.C. e degli artt. 19 e 21 del R.D. 2316/1934 e di quelli conseguenti alle disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 184/83.

- Minori irregolari per condotta o per carattere: il riferimento è agli interventi educativi e sociali progettati in seguito ai provvedimenti di cui agli artt. 25 - 27 del R.D.L. n. 1404/1934 e successive modifiche e integrazioni

I destinatari di tale intervento sono i minori di cui all'art. 4 del presente regolamento.

#### **Art. 47 Modalità di ammissione**

L'inserimento in struttura può avvenire:

1. in base a decreto del Tribunale per i Minori
2. su proposta del Servizio Sociale Professionale
3. su richiesta della famiglia del minore all'interno di un progetto personalizzato di intervento redatto dal Servizio Sociale Professionale.

La proposta di inserimento dovrà essere corredata dal relativo progetto educativo redatto dal Servizio Sociale Professionale e dall'equipe educativa della struttura e dovrà prevedere il coinvolgimento dei familiari del minore, se presenti, del tutore legale, dei servizi scolastici e formativi, e dei servizi specialistici che a vario titolo intervengono sul minore.

#### **Art. 48 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo**

L'intervento economico integrativo al costo del servizio da parte dei familiari è previsto solo nei casi di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo precedente.

L'eventuale compartecipazione dei familiari alla retta per la struttura è determinata sulla base dell'ISEE ordinario o ISEE minorenni.

E' stabilita una soglia di esenzione totale sotto la quale non è prevista alcuna partecipazione. Tale soglia si considera come quota che rimane in disponibilità dell'assistito indipendentemente dal numero e qualità dei servizi utilizzati.

E' stabilita inoltre una soglia di non esenzione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione.

Le soglie di esenzione totale e di non esenzione saranno stabilite annualmente con apposito atto della Giunta SdS.

Tale intervento è da configurarsi come contributo al minore e alla sua famiglia da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione.

## Capo V

### Strutture di accoglienza per soggetti fragili

#### Art. 49 Definizione e finalità

Sono centri residenziali destinati all'accoglienza temporanea, variamente denominati (centri o strutture di accoglienza, gruppi appartamento, comunità alloggio, case protette ecc.) finalizzate a fornire alloggio a soggetti fragili o in situazioni di limitazione dell'autonomia e per i quali la disponibilità di un alloggio è parte integrante di un progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio Sociale Professionale, nell'ambito di percorsi finalizzati all'acquisizione o mantenimento di autonomia, all'integrazione o al superamento di difficoltà temporanee.

#### Art. 50 Destinatari

Tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento. In relazione alla finalità specifica della struttura possono essere rivolti in modo prioritario alle persone con disabilità, a donne sole e/o con figli minori, adulti in situazione di grave marginalità, anziani soli in situazioni di progressiva perdita dell'autonomia e per i quali non sussistano le condizioni per una diversa soluzione abitativa/residenziale.

#### Art. 51 Modalità di ammissione e procedure

Per quanto riguarda le procedure di accesso si fa riferimento agli specifici Regolamenti e/o convenzioni di ogni struttura.

#### Art. 52 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

L'intervento economico integrativo al costo del servizio verrà valutata sulla base del piano individualizzato di intervento in relazione ai singoli Regolamenti e/o convenzioni specifici di ogni struttura.

Per gli utenti della comunità alloggio a gestione diretta di "Via Piave" la quota utente giornaliera si calcola così come previsto dagli artt. 39 e 40 del presente regolamento.

## Capo VI

### Vacanze e soggiorni per disabili

#### Art. 53 Descrizione e finalità

Allo scopo di consentire ad utenti disabili la fruizione di opportunità di vacanze, socializzazione e utilizzo del tempo libero, potranno essere organizzati annualmente dall'SDS in base alle domande raccolte dal Servizio sociale Professionale e alla compatibilità delle risorse, soggiorni estivi o servizi similari in località e strutture idonee e con modalità organizzative adeguate alla tipologia delle diverse disabilità..

#### Art. 54 Destinatari

Soggetti in carico ai servizi territoriali afferenti all'area della disabilità per i quali la partecipazione a questo genere di iniziative rientri nell'ambito del progetto individualizzato di assistenza.

Le suddette vacanze sono organizzate prevalentemente per i soggetti disabili che durante l'anno non frequentano centri di socializzazione, diurni e/o di riabilitazione. Potranno partecipare anche i soggetti che frequentano centri di socializzazione, diurni e/o di riabilitazione solo quando questi ultimi non organizzano al loro interno soggiorni estivi.

#### Art. 55 Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo

Annualmente rispetto all'organizzazione del servizio saranno decise le modalità di accesso e la compartecipazione economica con apposito atto della Giunta esecutiva della S.d.S.

## TITOLO VIII

### Capo I

#### Inserimenti socio-lavorativi

##### **Art. 56 Definizione e finalità**

Si tratta di inserimenti presso enti pubblici, aziende pubbliche e private, cooperative e associazioni finalizzati a mantenere adeguati livelli di socializzazione, ad apprendere e/o a sviluppare abilità sociali e/o relazionali.

Sono previste 3 tipologie di inserimento:

- Inserimento con valenza assistenziale
- Inserimento con valenza propedeutica al lavoro
- Inserimento con valenza formativa

Le finalità di tali inserimenti sono specificate nel protocollo adottato dalla SdS con delibera G.E n. 47/2011.

##### **Art. 57 Destinatari**

Possono usufruire di tali interventi i soggetti disabili con accertamento di handicap ai sensi della legge 104/92, con o senza stato di gravità e riconoscimento di invalidità civile superiore al 46%.

##### **Art. 58 Modalità di ammissione e procedure**

Tale interventi sono parte di un progetto personalizzato approvato dalla Commissione Assistenza

## TITOLO IX

### Controlli e Sanzioni

##### **Art. 59 Tipologia dei controlli**

Le D.S.U. e gli ISEE presentati dai richiedenti sono soggetti a controllo ai sensi degli artt. 71 ss del DPR 445/2000 e dell'art. 11 comma 6 DPCM 159/2013 secondo criteri predeterminati e improntati ad imparzialità e trasparenza. La SdS esegue i controlli necessari diversi da quelli di competenza di altri enti e previsti dall'art. 11 del DPCM 159/2013 .

L'attività di controllo deve essere:

- tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
- acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.

I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata, su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, o puntuale.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle D.S.U. e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati

---

e quelli già in possesso dell'ufficio;

- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell' Ente;
- e. nella rilevante differenza tra la situazione patrimoniale dichiarata nella DSU e quella risultante dalle D.S.U. degli anni precedenti;
- f. nel caso in cui la somma dei redditi sia pari a zero;
- g. nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore al canone annuo di locazione almeno del 30%.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dal richiedente , purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.

I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

I controlli possono essere:

- formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
- di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
- di congruità: per valutare se il reddito dichiarato è compatibile con la composizione e le esigenze del nucleo.

Qualora il cittadino si avvalga di una D.S.U. che riporti le omissioni o difformità, di cui all'art. 11, comma 3 del DPCM 159/2013, la SdS potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Analoga documentazione potrà essere richiesta dalla SdS anche nell'ipotesi, prevista all'art. 11, comma 7 del DPCM 159/2013, in cui il dichiarante, rilevando inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, presenti per iscritto all'INPS osservazioni e/o documenti o compili il modulo integrativo, autocertificando le componenti per cui rilevi le inesattezze.

#### **Art. 60 - Modalità dei controlli**

L'attività di controllo e verifica avrà luogo attraverso l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'Ente, o tramite collegamenti informatici a banche dati di altre P.A. o gestori di pubblici servizi, oppure tramite idonea documentazione presentata dal dichiarante atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

#### **Art. 61 - Adempimenti conseguenti all'attività di controllo**

Qualora le D.S.U. o le Attestazioni ISEE presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore scusabile, il nucleo di controllo dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi può domandare a chi presenta richiesta per ottenere la prestazione sociale agevolata, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova dichiarazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile ed il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

In caso di attivazione del procedimento di controllo puntuale sulle D.S.U. e sulle Attestazioni ISEE viene garantito il contraddittorio con l'interessato. Qualora si rilevino difformità, lo stesso viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaurienti motivazioni al fine di giustificare le difformità rilevate.

La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Inoltre in caso di dichiarazione mendace a seguito di richiesta di prestazione sociale agevolata, il Responsabile del Procedimento adotterà un provvedimento di decadenza o sospensione dai benefici concessi oppure di esclusione dal procedimento, senza attendere l'esito della denuncia penale. Contestualmente all'avvio di tali procedure l'Ufficio trasmetterà agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90, così da permettere agli stessi di intervenire producendo elementi utili a chiarire la situazione.

Per quanto riguarda invece il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, fermo restando il vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione si applica la sanzione da 500 a 5000 euro prevista dall'art. 38 del Decreto Legge 78/10 convertito con L. 122/10 e s.m.i. . Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

L'Ente, il responsabile del procedimento e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

## TITOLO X Disposizioni finali

### **Art. 62 Accesso agli atti**

L'accesso agli atti è consentito nelle forme previste dalla Legge.

### **Art. 63 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 2016
2. La prima applicazione dell'art 40 è fissata dal 1° luglio 2016.